



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore EUGENIO DALMOTTO

Nella seduta del 07/09/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La parte ricorrente allega di aver stipulato, il 1° febbraio 2011, un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio con l'intermediario resistente e di aver estinto anticipatamente il mutuo dopo il pagamento di 57 rate, senza peraltro ottenere il rimborso della quota non maturata delle commissioni e dei costi assicurativi. Pertanto domanda: (i) il rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata, determinato nella somma complessiva di € 4.202,10, di cui € 104,26 per "commissioni bancarie", € 3.411,55 per "commissioni di intermediazione" ed € 466,29 per "costi assicurativi"; (ii) la rifusione delle spese per la difesa tecnica, quantificate in € 200,00; (iii) la corresponsione degli interessi legali sulle somme richieste.

L'intermediario, invece:

- eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso della quota non maturata del premio assicurativo;
- eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle commissioni bancarie, avendo agito in qualità di mandataria di altro istituto di credito e perché



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

comunque esse avrebbero natura *up front*;

- rileva come nelle commissioni di intermediazione sia compresa la provvigione dell'agente, non retrocedibile; mentre, per la quota percepita dall'intermediario stesso, sarebbe stato riconosciuto il rimborso di € 303,03 in sede di estinzione anticipata;
- chiede quindi il rigetto del ricorso.

Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

DIRITTO

1. Occorre in primo luogo disattendere, in conformità con il pacifico orientamento dei Collegi ABF in materia, l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall'intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 6989 del 3 agosto 2016; Collegio di Milano, decisione n. 637 del 21 gennaio 2016; Collegio di Milano, decisione n. 4746 del 20 maggio 2016; Collegio di coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/2015).

2. Occorre inoltre disattendere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in relazione alle commissioni bancarie, fondata sulla circostanza che l'Intermediario resistente abbia agito in qualità di mandatario di altro istituto di credito, erogatore del finanziamento. Se infatti è vero che nell'intestazione del contratto viene specificato che l'intermediario agisce in qualità di mandatario di altro intermediario, astrattamente consentendo al cliente di identificare quale soggetto gravato dell'obbligo restitutorio l'intermediario mandante, è altresì vero che il Collegio di Torino ha sempre rigettato le eccezioni di carenza di legittimazione passiva del mandatario valorizzando esigenze di effettività della tutela (cfr. Collegio di Torino, pronuncia n. 7581/2017; Collegio di Torino, pronuncia n. 9369/2017). Ed in effetti, essendo la società mandataria l'interlocutrice naturale del mutuatario all'atto del collocamento del finanziamento e durante la gestione del rapporto, la legittimazione passiva di quest'ultima può essere ricavata dal cosiddetto principio dell'apparenza del diritto, che nella fattispecie è da presumere, in mancanza della prova che la parte ricorrente abbia effettivamente (e non solo che avesse la possibilità) di identificare l'intermediario mandante.

3. Nel merito, occorre invece innanzi tutto richiamare il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in tema di rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, della quota parte delle commissioni e degli oneri non maturati, che adotta, per il calcolo delle somme da restituire, il criterio proporzionale secondo cui l'importo complessivo di ciascuna delle voci di costo (salva l'esclusione degli oneri *up front*, se chiaramente distinguibili da quelli *recurring*) viene diviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Nella fattispecie, con riferimento agli oneri commissionali, l'orientamento dei Collegi ABF è di ritenere di natura *recurring* clausole identiche a quelle di cui alle lettere F e G del contratto, aventi ad oggetto commissioni bancarie e di intermediazione.

Pertanto, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, elaborato dai Collegi ABF, e tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione o successivamente, si ottiene quanto segue, da retrocedere alla parte ricorrente:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate pagate	57	rate residue	63	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				198,60	104,27		104,27
<i>Commissioni di intermediazione</i>				6.498,19	3.411,55	303,03	3.108,52
Totale							3.212,78

La quota degli oneri assicurativi da restituire deve essere invece calcolata, secondo quanto insegna l'ultima giurisprudenza ABF (cfr. Collegio di coordinamento, pronunce n. 10003, 10017 e 1005 del 2016), applicando le formule eventualmente previste dal contratto e contenute nel fascicolo informativo.

Di conseguenza, l'importo complessivo da retrocedere, a titolo di commissioni e oneri assicurativi non maturati, è pari a € 3.212,78 (commissioni) + € 211,57 (rischio impiego secondo la formula contenuta nel fascicolo informativo) + € 249,46 (rischio vita) = € 3.673,81.

Tale somma (€ 3.673,81) non coincide con quella richiesta, dato che la parte ricorrente da un lato non ha considerato il rimborso di € 303,03 ricevuto in sede di conteggio estintivo e dall'altro ha calcolato la quota degli oneri assicurativi da retrocedere interamente sulla base del criterio *pro rata temporis*.

4. Sul capitale debbono essere inoltre aggiunti gli interessi legali, da riconoscere dalla data della presentazione del reclamo all'intermediario. Infatti, secondo quanto espresso dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 5304/2013, il rimborso "deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione" (nello stesso senso cfr. anche Collegio di coordinamento, decisione n. 6167/2014).

5. Quanto infine alla domanda di rifusione delle spese legali, in base alla costante giurisprudenza dei Collegi ABF (cfr. Collegio di coordinamento, decisione n. 6167/2014 e n. 3498/2012), essa va respinta, considerata la tendenziale gratuità della procedura e la non necessità dell'assistenza tecnica di un difensore. Ciò, salvo che per l'importo di € 20,00, pari al contributo versato per il deposito del ricorso

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.673,81, al netto di quanto eventualmente già versato da terzi debitori, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA